

COMUNE DI PECETTO TORINESE

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.45

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2022

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di dicembre alle ore diciassette e minuti ventitre risultano partecipanti alla seduta in videoconferenza e diretta streaming, secondo i criteri stabiliti con i decreti sindacali n. 6 del 21.5.2020 e n. 16 del 23.12.2020, inerenti le linee guida per lo svolgimento delle sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza a causa dell'emergenza epidemiologica COVID-19, attraverso l'utilizzo di una piattaforma digitale che consente il rispetto dei criteri di cui sopra, i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. Renato FILIPPA	Presidente	Sì
2. Adriano PIZZO	Consigliere	Sì
3. Marina FAVA	Consigliere	Sì
4. Guido CALLERI	Consigliere	Sì
5. Paola VIVALDA	Consigliere	Sì
6. Paolo MANTELLERO POLET	Consigliere	Sì
7. Agostino MIRANTI	Consigliere	Sì
8. Emanuele STRAMIGNONI	Consigliere	No
9. Federica NAVONE	Consigliere	Sì
10. Alberto DEL NOCE	Consigliere	Sì
11. Cesare CANONICO	Consigliere	Sì
12. Roberto MANOLINO	Consigliere	No
13. Monica CHECCHIN	Consigliere	No
14. Valentina PERELLO	Assessore esterno	Sì
Totale Presenti:		11
Totale Assenti:		3

Partecipa alla seduta, in videoconferenza, il Segretario, D.ssa Daniela SACCO.

Assume la Presidenza il Signor **Renato FILIPPA** nella sua qualità di PRESIDENTE il quale, dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 738, della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160:
- l'art. 1, comma 780, della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Richiamata la deliberazione n. 5 del 16.3.2021 con la quale sono state deliberate le aliquote della "nuova" IMU per l'anno 2021;

Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 fissa in € 200,00 l'importo della detazione spettante per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A1/A8 e A9 nonché per le relative pertinenze;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che, fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento; a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che, a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015; i comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Richiamati:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019, che prevede, a decorrere dall'anno 2021, la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

- il comma 757 della legge n. 160 del 2019, che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Dato atto che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e, in ogni caso, solo in seguito all'adozione del decreto stesso vige l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756:

Precisato che la limitazione del potere di diversificazione delle aliquote IMU sarà, in ogni caso, vigente solo dopo l'adozione del decreto in questione e, eventualmente, anche a decorrere da un anno di imposta successivo al 2021;

Ritenuto opportuno confermare, per l'anno 2022, le aliquote deliberate ed approvate con deliberazione consiliare n. 5 del 16.3.2021, ad eccezione della fattispecie imponibile relativa ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 160/2019, sono esenti dall'IMU;

Tutto ciò premesso,

IL SINDACO PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- di confermare le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di cui alla Legge n. 160 del 27.12.2019, e relative detrazioni per l'anno 2022, ad eccezione della fattispecie imponibile relativa ai fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice, in quanto, a decorrere dal 1 gennaio 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 751, della L. 160/2019, sono esenti dall'IMU, come risulta dal seguente prospetto:

Fattispecie imponibile	
Abitazione principale A/1-A/8-A/9 e pertinenze	
Altri immobili di categoria A, relative pertinenze e categorie C2 – C6 -C7 ad uso abitativo	
Immobili locati ad abitazione principale con canone concordato ai sensi della L. 431/1998	0,875%
e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria C2-C6-C7 ai sensi del comma 2 art.	
13 del DL n. 201/2011 convertito in legge n. 204/2011) *	
Immobili categoria B	0,60%
Immobili categoria C1 – C3 – C4	0,60%
Immobili categoria C2 –C6 non ricompresi nelle precedenti voci	0,70%
Immobili categoria C7 non ricompresi nelle precedenti voci	0,85%
Immobili categoria D1 – D2 – D3 – D4 – D6 – D7 – D8 - **	0,76%
Immobili categoria D5 **	0,86%
Fabbricati rurali strumentali e categoria D10	0,10%
Fabbricati costruiti e destinati alla vendita dall'impresa costruttrice	esenti
Terreni agricoli (ove a norma di legge soggetti a tassazione)	0,76 %
Aree fabbricabili	0,625 %

^{*}L'imposta così determinata è ridotta al 75%

^{**}con riserva per lo Stato pari a 0,76%

- di confermare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (I.M.U.), di cui alla Legge n. 160 del 27.12.2019:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
- di dare atto che il prospetto delle aliquote di cui alla presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022;
- di demandare al Responsabile del Servizio interessato i provvedimenti conseguenti al presente atto;
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suddetta proposta di deliberazione;

Richiamato lo Statuto Comunale approvato ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 267 del 2000;

Richiamato il vigente regolamento di contabilità;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 49 ed all'art. 147 bis del D. Lgs. 267 del 2000, i pareri favorevoli di regolarità sottoscritti con firma digitale;

Sentita la relazione del Sindaco in relazione ai contenuti della proposta;

Udito l'intervento del Consigliere Del Noce che richiama le ragioni già esposte nel marzo 2021, per motivare il voto contrario;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 23, comma 3, del vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, approvato con deliberazione consiliare n. 19 dell'11.5.2016, si rinvia, per il tenore del dibattito, alla registrazione della seduta effettuata con l'ausilio di supporto informatico su cui è memorizzata la relativa discussione.

Con la votazione espressa per appello nominale nel seguente modo in ordine alla proposta di deliberazione:

Presenti: n. 11
Aventi diritto al voto: n. 10
Votanti: n. 10
Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 2 (Cesare Canonico, Alberto Del Noce)

Con la votazione espressa per appello nominale nel seguente modo in ordine alla proposta di immediata eseguibilità:

Presenti: n. 11 Aventi diritto al voto: n. 10 Votanti: n. 10 Favorevoli: n. 8

Contrari: n. 2 (Cesare Canonico, Alberto Del Noce)

DELIBERA

- di approvare la suddetta proposta di deliberazione, come trascritta;
- di attribuire alla presente deliberazione, a seguito di successiva votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267 del 2

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE Firmato digitalmente Renato FILIPPA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente D.ssa Daniela SACCO